



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano*

*Milano, 6 novembre 2020*

<p><b>Osservazioni Documento per la Consultazione 360/2020/R/eel “Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura di energia elettrica in bassa tensione. Disposizioni per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo”</b></p>
---

Esprimiamo un generale apprezzamento per le proposte in materia di smart meter 2G che vanno nella direzione di allineare il più possibile gli obblighi e le relative penali di inadempimento, in capo alle imprese di distribuzione di piccola dimensione con gli obblighi già definiti con la Delibera 306/2019/R/eel per le imprese che servono più di 100mila punti di prelievo. Riteniamo infatti pienamente condivisibile l'obiettivo di definire un piano d'azione volto a contenere il più possibile, entro un arco di tempo ragionevole, la formazione di un gap tecnologico su base territoriale, che porterebbe per una parte dei clienti finali a rimandare l'accesso ai noti benefici che gli smart meter 2G garantiscono su più fronti. Tra questi, sottolineiamo in particolare come la presenza di smart meter 2G a regime costituisca spesso la condizione per la proposizione da parte dei venditori di offerte customizzate o abbinate a soluzioni di efficienza energetica, che si ritiene non debbano essere precluse a una parte dei clienti finali a causa della loro collocazione geografica. **Auspicheremmo pertanto che, a fronte della definizione dei piani di messa in servizio secondo le regole proposte nel documento in consultazione, segua l'implementazione da parte di tutti i distributori senza ritardi.**

Vorremmo inoltre presentare un'osservazione rispetto a quanto riportato al paragrafo 5.11 del Documento, in cui si propone che sia introdotta una penalità nel caso le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo non rispettino l'obbligo di messa in servizio ad esse applicabile, applicando un'unica penalità in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo finale previsto al 31 dicembre 2025. Potrebbe essere corretto prevedere una penalità se non si raggiunga l'obiettivo entro quando stabilito (e quindi non prevedere penali negli anni precedenti), ma riterremmo **sia comunque necessario assicurarsi che i DL non compliant abbiano delle motivazioni negli anni successivi per raggiungere l'obiettivo, nel caso in cui non l'abbiano completato in tempo. Sarebbe quindi fondamentale o prevedere delle penali ulteriori negli anni successivi, finché non si raggiunga l'obiettivo prefissato, o prevedere degli obiettivi successivi con relativa penale.** La prima modalità sembrerebbe essere più funzionale al raggiungimento di un numero ragionevole di cambio di contatori da parte dei distributori.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.